

## **NOTA DI CNA ARTISTICO TRADIZIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**

### **AL PRESIDENTE VASCO ERRANI**

CNA Emilia Romagna, Unione Artistico e Tradizionale, intende rinnovare un Suo cortese interessamento in merito ad una questione estremamente grave per il comparto del Restauro della nostra Regione e più in generale Nazionale. Al fine di motivare in maniera più circostanziata le posizioni della categoria che inducono la scrivente Organizzazione a ribadire la propria contrarietà ad una norma che crea disparità di trattamento e discriminazione tra gli operatori del settore, e di concerto con CNA Nazionale, è stata redatta una nota esplicativa che sottoponiamo alla Sua attenzione e che accompagna la lettera che in questi giorni stiamo trasmettendo ai Parlamentari emiliano – romagnoli che saranno chiamati ad esprimersi sul disegno di legge di modifica dell'art. 182 del Codice dei Beni Culturali.

La presente nota nasce, inoltre, come risposta ad un documento elaborato dal Ministero dei Beni Culturali per la Conferenza Stato Regioni e che, a nostro parere, reca elementi non corrispondenti al reale stato delle cose.

Il Coordinamento nazionale del Restauro della CNA si è riunito a Bologna il 27 luglio scorso per constatare la drammatica situazione di crisi che affligge questo importante comparto della nostra economia ed il rischio enorme per la tutela e la relativa valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico, della nostra più importante eredità.

I flussi degli affidamenti sono in costante calo, come sono in calo le risorse destinate a queste attività da parte del Ministero dei Beni Culturali. Lo stesso MIBAC afferma chiaramente, in una sua ricerca, che l'industria culturale italiana, di cui fa parte anche e pienamente il mondo del restauro, produce oltre il 9% del PIL del nostro Paese ed alla tutela e valorizzazione del nostro patrimonio viene destinato dallo Stato soltanto lo 0,09% del PIL, ovvero un centesimo di ciò che il mondo della cultura produce in Italia.

Gli affidamenti sono poi rallentati anche a causa di una forte confusione causata dalla disciplina di qualificazione del settore che risulta bloccata, in attesa della modifica dell'art. 182, da una risoluzione congiunta delle Commissioni Cultura e Ambiente di Camera e Senato, risoluzione voluta con forza da CNA che si batte costantemente per un necessario riequilibrio della normativa che regola la disciplina.

Non è infatti pensabile caricare sulle spalle dei restauratori, a causa di inefficienze legislativo-burocratiche, 9 anni di inattività legislativa regolamentata da una disciplina transitoria che, dopo tutto questo tempo, ha perso di contenuto ed ha causato un forte squilibrio ed una certa discriminazione tra soggetti aventi pari dignità e che hanno svolto e continuano, ove possibile, a svolgere un'importante attività.

Il Ministero dei Beni Culturali ha di recente presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge di modifica dell'art. 182 del Codice dei Beni Culturali che regola appunto la fase transitoria ed ha successivamente chiesto un parere alla Conferenza Stato Regioni. **Tali modifiche, per CNA, non sono affatto risolutive delle problematiche presentate dalla disciplina e non pongono attenzione alla questione più importante rilevata dalla categoria, ovvero la disparità di trattamento tra persone che hanno svolto identica esperienza professionale seppur in anni diversi.**

Si è infine deliberato che, la posizione di CNA rimane quella da sempre portata avanti e più volte presentata alle istituzioni competenti e prevede una proposta di modifica che si articola principalmente su tre punti chiave:

1. **La Categoria chiede l'aggiornamento dei termini pregressi relativi alla maturazione dei requisiti per il riconoscimento diretto della qualifica di restauratore di beni culturali, che, allo stato attuale, risultano ancora fermi alla data del 16 dicembre 2001,** nonché dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di collaboratore restauratore. L'enorme consistenza del periodo transitorio, infatti, di oltre 9 anni, crea una ingiustificata discriminazione tra chi ha maturato il riconoscimento ope-legis al 16 dicembre 2001 e coloro i quali hanno, invece, continuato a svolgere l'attività fino ad oggi. Il disegno di legge non rivede l'art. 182 in maniera risolutiva e non affronta la problematica della fase transitoria in maniera degna, lasciando un vuoto legislativo di oltre 10 anni sulle spalle dei restauratori. Dal 2001 al 2009 le Soprintendenze, organi territoriali del Governo, hanno infatti continuato ad affidare lavori a persone/impresе ritenute esperte rilasciando loro la regolare documentazione di corretta esecuzione del lavoro. Tali affidamenti non vengono invece ammessi dalla attuale disciplina che prevede il riconoscimento dell'esperienza lavorativa soltanto fino alla data del decreto ministeriale n. 420 del 2001.
2. La prova d'idoneità, con valore di esame di stato abilitante, stabilita dal comma 1 bis dell'articolo 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e regolata dal Decreto Ministeriale 30 aprile 2009 n. 53, **deve essere resa sin da subito ripetibile e con cadenza programmata sino alla definitiva entrata a regime del nuovo sistema di abilitazione professionale di livello universitario,** previsto dall'art. 29 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 maggio 2009 n. 86, **al fine di consentire a quanti maturino annualmente i requisiti richiesti di accedere alla prova.** Inoltre, si ritiene che la prova debba articolarsi nella progettazione e nella esecuzione di interventi di restauro su manufatti suddivisi in ambiti omogenei secondo modalità atte ad accertare le competenze tecniche e professionali dei candidati. I contenuti e le modalità della prova dovrebbero essere meglio specificati e stabiliti da una apposita commissione di cui facciano parte le Associazioni datoriali e sindacali dei restauratori.
3. **Si ritiene necessario prevedere,** di concerto tra il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, la Conferenza Stato - Regioni e le principali Associazioni datoriali e sindacali dei restauratori, **un sistema di crediti formativi che regolamenti l'accesso alla nuova qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore,** di cui al Decreto Ministeriale 26 maggio 2009 n. 86, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio dando la giusta importanza a percorsi alternativi ed altamente professionalizzanti. I titoli rilasciati dai centri di alta formazione, le lauree universitarie in Restauro e i Diplomi di 2° livello in Restauro delle Accademie, i corsi di formazione delle Scuole di Restauro e l'esperienza maturata all'interno di imprese operanti nel settore del restauro, soprattutto di natura artigiana, oltre all'esperienza diretta di lavoro, hanno necessità di essere regolamentate e messe a sistema al fine di consentire differenti possibili percorsi di accesso e qualificazione a tutta la categoria.